



COMUNE di CASALE CORTE CERRO

Provincia del Verbano Cusio Ossola
Tel. 0323-692111 Fax 0323-60373

REGOLAMENTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO

Approvato con deliberazione G.C. n.98 del 03/12/2003
Modificato con deliberazione G.C. n. 130 del 09/12/2024

TITOLO I - FINALITA'

Articolo 1 – Finalità e criteri generali

1. Il servizio di trasporto scolastico risponde all'esigenza di facilitare l'assolvimento dell'obbligo scolastico, concorre a rendere effettivo il diritto allo studio e facilita l'accesso alla scuola di competenza, con priorità per coloro per i quali il raggiungimento della sede scolastica presenta difficoltà di ordine oggettivo.
2. Il servizio, che deve essere improntato a criteri di qualità ed efficienza, è svolto dal Comune, nell'ambito delle proprie competenze, stabilite dalla normativa vigente, compatibilmente con le disposizioni previste dalle leggi finanziarie e dalle effettive disponibilità di bilancio.

TITOLO II - DESTINATARI E BACINI DI UTENZA

Articolo 2 - Destinatari

1. Il Servizio di Trasporto Scolastico è diretto agli alunni iscritti alle scuole primarie e secondaria di 1° grado residenti nel Comune di Casale Corte Cerro. Potranno essere ammessi al servizio anche residenti in comuni limitrofi, compatibilmente con le disponibilità di posti sul mezzo e purchè ciò non comporti disfunzioni e/o ritardi negli orari e percorsi prestabiliti, fermo restando il principio di precedenza per i residenti.

Articolo 3 – Bacini di utenza

1. Il Servizio di Trasporto Scolastico è previsto per la scuola primaria di competenza. I bacini di utenza di ciascuna scuola sono individuati sulla base della distanza dal plesso scolastico. In linea di massima:
-il bacino di utenza del plesso scolastico di Casale C.C. capoluogo è costituito dalle frazioni di Cafferonio, Crebbia, Ricciano, Arzo, Tanchello, Montebuglio, Casale centro, Crottofantone
-il bacino di utenza del plesso scolastico di Ramate è costituito dalle frazioni di Ramate, Gabbio, Cassinone, S. Anna, Pramora, Cereda
2. Il Servizio potrà essere fornito anche agli alunni che frequentano una scuola diversa da quella di competenza, soltanto nel caso in cui vi sia capienza sui mezzi e purchè ciò non comporti disfunzioni e/o ritardi negli orari prestabiliti.

TITOLO III - FUNZIONAMENTO E MODALITA' DI GESTIONE

Articolo 4 – Calendario e orari

1. Il Servizio si effettua, secondo il calendario annualmente stabilito dagli organismi scolastici, dal lunedì al venerdì in orario antimeridiano e pomeridiano. Non è previsto invece il servizio per le entrate e le uscite intermedie rispetto all'ora di inizio e termine delle lezioni.
2. In caso di uscite scolastiche anticipate per assemblee sindacali o scioperi parziali del personale docente e non, ovvero in caso di uscite anticipate dovute a motivi straordinari o urgenti (ad es. formazione di ghiaccio sulle strade, improvvise e abbondanti nevicate, eventi calamitosi) non potrà essere assicurato il normale servizio di trasporto scolastico. Il servizio potrà essere effettuato, a seconda dei casi, parzialmente o completamente in relazione alle condizioni oggettive. L'Ufficio darà tempestiva comunicazione agli utenti.

Articolo 5 – Organizzazione e svolgimento del servizio

1. L'Ufficio predispose ogni anno il piano annuale di trasporto scolastico, che contiene l'indicazione degli orari e dei percorsi.

2. Il piano annuale di cui al precedente comma 1 deve essere predisposto in tempo utile per consentire un adeguato funzionamento del servizio sin dall'apertura dell'anno scolastico.
3. Il servizio viene reso tenendo conto dell'orario di funzionamento dei plessi scolastici, dei bacini di utenza, della disponibilità del mezzo, nonché dei criteri e delle finalità stabilite al precedente articolo 1.
4. Nell'accettazione delle domande di cui al successivo articolo 7, sarà data la precedenza agli alunni che risiedono a una distanza superiore a m. 800 dalla scuola. Potranno essere ammessi ad usufruire del servizio anche coloro che risiedono a distanze inferiori agli 800 m., compatibilmente con le disponibilità di posti sui mezzi e purché ciò non comporti disfunzioni e/o ritardi negli orari e percorsi prestabiliti. Il servizio non sarà comunque fornito a coloro che risiedono a distanze inferiori ai 500 m.
5. I percorsi dovranno essere programmati con criteri razionali tali da rappresentare la soluzione meno dispersiva e più diretta possibile nel raggiungimento delle sedi, prestando comunque particolare attenzione alle condizioni oggettivamente più disagiate e nel rispetto della maggior sicurezza possibile per gli utenti e per il personale in servizio. La programmazione dei percorsi dovrà comunque tendere alla riduzione dei tempi di permanenza degli alunni sul mezzo e tener conto dell'esigenza di soddisfare il maggior numero possibile di richieste.
6. Il piano annuale potrà essere modificato nei casi in cui si rilevi la necessità di migliorare il servizio reso agli utenti, tenendo conto dei criteri di economicità ed efficienza di cui all'articolo 1 del presente regolamento.
7. Il piano annuale viene articolato in percorsi che si estendono lungo le strade pubbliche o di uso pubblico. Nel piano non potranno pertanto essere previsti percorsi in strade private o comunque in situazioni pregiudizievoli per la sicurezza degli utenti e/o del personale e dei mezzi di trasporto.
8. I punti di salita e di discesa dai mezzi vengono definiti ogni anno nel Piano annuale che li individua in relazione alle condizioni oggettive dei percorsi e tenendo conto delle norme di sicurezza previste dal presente Regolamento.

Articolo 6 - Sicurezza e Responsabilità

1. Il piano annuale di cui al precedente articolo 5 deve essere redatto con criteri che consentano la maggior sicurezza possibile per gli utenti. In particolare i punti di salita e di discesa degli alunni devono essere programmati in modo tale da ridurre al minimo l'attraversamento di strade e saranno individuati, quando possibile, in prossimità di incroci o di strisce pedonali.
2. Il piano annuale inoltre deve consentire la maggior sicurezza possibile per il personale in servizio; i percorsi devono essere programmati in tempi che consentano una guida serena e puntuale.
3. L'Amministrazione è responsabile degli alunni trasportati dal momento della salita sul mezzo fino al momento della discesa presso la scuola e, al ritorno, dal momento della salita fino alla discesa dal mezzo.
4. La responsabilità dell'autista è limitata al trasporto dei bambini, per cui una volta che essi siano scesi alla fermata stabilita, l'attraversamento della strada non potrà costituire onere a suo carico. Sarà dunque la famiglia che dovrà provvedere alla sicurezza del bambino dalla fermata stabilita alla propria abitazione, così come previsto al successivo comma 5 del presente articolo.
5. La famiglia è tenuta ad accompagnare e a riprendere il proprio figlio all'orario stabilito, rimanendo responsabile del minore, dal punto di vista civile e penale, nel tratto compreso fra l'abitazione e i punti di salita e di discesa; l'Amministrazione non si assume alcuna responsabilità per quel che concerne gli avvenimenti precedenti la salita e/o successivi alla discesa dallo scuolabus.

TITOLO IV – ISCRIZIONI E ACCESSO AL SERVIZIO

Articolo 7 – Iscrizioni

1. Le famiglie degli alunni che intendono usufruire del Servizio di trasporto scolastico dovranno presentare istanza di iscrizione tramite procedura on-line; l'apertura dei termini di iscrizione viene annualmente definita dall'ufficio Servizi Scolastici.
2. Le eventuali domande presentate nel corso dell'anno scolastico derivanti da trasferimenti di residenza e/o di cambiamento di scuola, potranno essere sempre accettate se compatibili con il Piano annuale di Trasporto Scolastico e con le esigenze organizzative del servizio, secondo i criteri previsti dal presente Regolamento.
3. Altre eventuali domande presentate oltre i termini, previsti annualmente, potranno essere accolte soltanto se compatibili con il Piano Annuale di Trasporto Scolastico già predisposto dall'Ufficio coi criteri di cui al precedente articolo 5 e in particolare in

relazione alla disponibilità di posti sui mezzi, purchè l'accettazione non comporti variazioni negli orari del servizio e nei percorsi.

TITOLO V – RAPPORTO COMUNE - FAMIGLIA

Articolo 8 – Sottoscrizione del regolamento

1. La compilazione del modulo di iscrizione comporterà la sottoscrizione di presa visione ed accettazione da parte del responsabile dell'obbligo scolastico di tutte le norme contenute nel presente regolamento, e, più specificamente, delle norme relative alla sicurezza e alla responsabilità, alle modalità di discesa e salita dai mezzi e al pagamento della tariffa prevista per il servizio.
2. Il presente Regolamento sarà reso pubblico in tutte le forme previste dalla legge. L'Amministrazione Comunale provvederà alla massima diffusione del documento, rendendolo disponibile, oltre che presso l'Ufficio e i plessi scolastici, anche sulla rete internet. Del documento potrà essere richiesta copia secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Articolo 9 Comunicazioni Comune-Famiglia

1. Nei rapporti con le famiglie il Comune si impegna ad adottare comportamenti improntati alla massima collaborazione e disponibilità, secondo quanto previsto dalle vigenti norme sulla trasparenza dell'azione amministrativa.
2. All'inizio dell'anno scolastico il Comune provvederà a comunicare alle famiglie gli orari e i luoghi prestabiliti per la salita e la discesa degli utenti, sulla base di quanto stabilito dal Piano annuale di Trasporto Scolastico.
3. L'Ufficio comunicherà altresì tempestivamente agli utenti interessati eventuali variazioni dei percorsi, degli orari e dei luoghi stabiliti per la salita e la discesa degli utenti che dovessero essere introdotte nel corso dell'Anno Scolastico.

TITOLO VI – RAPPORTO COMUNE – ISTITUZIONI SCOLASTICHE

Articolo 10 – Comunicazioni tra il Comune e le Istituzioni Scolastiche

1. Il Comune impronta la sua azione alla massima collaborazione con le Istituzioni Scolastiche per la soluzione delle problematiche che si possano presentare nel corso dell'anno, nel rispetto delle norme contenute dal presente Regolamento, facilitando la comunicazione e lo scambio di informazioni.
2. Entro il mese di maggio di ogni anno l'Ufficio richiede alle scuole tutte le notizie indispensabili e/o utili per la predisposizione del Piano annuale di trasporto dell'anno scolastico successivo, in particolare gli orari di chiusura e apertura dei vari plessi scolastici.

TITOLO VII – NORME DI UTILIZZO DEL SERVIZIO

Articolo 11 – Criteri generali

1. L'utilizzo del servizio si configura per gli alunni come ulteriore momento educativo atto a favorire il processo di socializzazione, attraverso il corretto uso dei beni della comunità ed il rispetto delle regole che ne stabiliscono il godimento.
2. Nello spirito del precedente comma 1, il Comune potrà, di concerto con le Istituzioni Scolastiche, organizzare iniziative educative che possano contribuire a sviluppare negli alunni il senso di appartenenza alla comunità e il senso di responsabilità nei confronti dei beni comuni.

Articolo 12 – Comportamento a bordo

1. L'alunno all'interno del mezzo dovrà osservare un corretto comportamento: stare seduto nel posto assegnatogli, non disturbare i compagni di viaggio e l'autista, usare un linguaggio conveniente, mostrare rispetto per le attrezzature del mezzo pubblico e più in generale rispettare le regole impartite dall'autista.
2. E' vietato agli alunni, per motivi di sicurezza, alzarsi dal proprio posto mentre lo scuolabus è in movimento.

Articolo 13 – Sanzioni

1. Qualora gli alunni non si attengano alle indicazioni impartite ed anche se invitati dall'autista non rispettino le regole date, si

provvederà nei loro confronti secondo la seguente procedura:

- l'autista dovrà far pervenire all'Ufficio una relazione, trasmessa per conoscenza al dirigente scolastico, il più possibile circostanziata, circa il comportamento scorretto dell'alunno;
- l'Ufficio avviserà la famiglia e il dirigente scolastico dei fatti accaduti, mediante apposita comunicazione scritta;
- qualora il comportamento dell'alunno non muti e questo generi all'interno del mezzo confusione e pericolo tale da mettere a repentaglio gli stessi alunni trasportati, previa comunicazione alla famiglia e al dirigente scolastico, l'alunno sarà sospeso dal servizio per cinque giorni consecutivi;
- qualora tale comportamento scorretto dovesse nuovamente presentarsi si potrà giungere alla espulsione dell'alunno dal servizio. La sospensione e/o l'espulsione dal servizio non comportano il rimborso della tariffa versata.

2. Qualora il comportamento scorretto degli alunni arrechi danni al mezzo, la famiglia sarà chiamata a rimborsarli.

3. L'autista ha facoltà di interrompere la guida qualora ritenga che vi siano condizioni di pericolo e comunque non atte a svolgere il servizio in modo sicuro. Eventuali ritardi dovuti a situazioni di indisciplina sui mezzi non potranno essere contestati al trasportatore.

TITOLO VIII – TARIFFE DEL SERVIZIO

Articolo 14 – Tariffe

1. Le tariffe sono definite annualmente, con deliberazione di Giunta Comunale, contestualmente alla individuazione delle fasce ISEE per individuare le famiglie esenti o che hanno diritto al pagamento di una tariffa ridotta. In mancanza di formale disdetta il pagamento è sempre dovuto, anche qualora non si usufruisca del servizio.

Articolo 14 bis – Modalità di pagamento

1. Il pagamento del servizio di trasporto scolastico, se dovuto, dovrà avvenire con le seguenti modalità:

- Pagamento con carta di credito
- Pagamento con bonifico bancario
- Avvisi di pagamento tramite sistema PagoPA
- Non possono essere accettati pagamenti in contanti.

secondo le modalità che verranno comunicate dall'ufficio servizi scolastici.

Articolo 14 ter – Ritardi nei pagamenti

1. In caso di morosità nei pagamenti, il Comune provvederà ad emettere un sollecito di pagamento con le modalità che l'Ente riterrà più opportune (a titolo puramente esemplificativo: posta elettronica – sia ordinaria che certificata; raccomandata A/R, ecc).
2. Decorso inutilmente il termine fissato dal sollecito di pagamento, si procederà con il recupero del credito, mediante attività stragiudiziali o con la riscossione coattiva nelle forme previste dalla legge.

TITOLO IX – ALTRE AREE DI INTERVENTO

Articolo 15 – Servizi gratuiti

1. Il Servizio di Trasporto scolastico prevede per tutti gli alunni che frequentano le scuole del Comune, nei limiti della disponibilità del mezzo e delle risorse finanziarie disponibili, la partecipazione alle uscite didattiche e culturali realizzate direttamente o patrocinate dal Comune, secondo una predisposta programmazione annuale.

2. Il Servizio di Trasporto Scolastico prevede altresì i servizi per il raggiungimento delle palestre e dei laboratori didattici, sempre nei limiti della disponibilità dei mezzi e delle risorse finanziarie disponibili. A tal fine le istituzioni scolastiche dovranno, entro il 30 giugno di ogni anno, presentare apposita richiesta all'Ufficio che, unitamente ai Dirigenti Scolastici, predisporrà apposito piano annuale.

Articolo 16 – Modalità di fruizione per le uscite didattiche e culturali

1. Il mezzo sarà disponibile per le uscite didattiche e culturali al di fuori degli orari previsti nel Piano Annuale di Trasporto Scolastico per i normali servizi di accompagnamento all'entrata e all'uscita dalle scuole.

2. Per usufruire dei servizi di cui al presente articolo il dirigente scolastico, o suo delegato, dovrà far pervenire, almeno 5 giorni prima della data programmata per l'uscita didattica, una specifica richiesta per consentire la predisposizione di un adeguato e ordinato servizio di trasporto.

